

**Regolamento  
concernente l'esercizio della professione di estetista  
(del 5 luglio 1995)**

IL CONSIGLIO DI STATO  
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visti gli articoli 53, 66 e 79 della Legge sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario  
18 aprile 1989 (Legge sanitaria);

**decreta:**

**Definizione**

**Art. 1** L'esercizio della professione di estetista ai sensi del presente regolamento consiste nell'esecuzione delle seguenti prestazioni:

- a) drenaggio linfatico a fini estetici;
- b) epilazione elettrica e/o elettrocoagulazione;
- c) estrazione dei grani di miglio;
- d) trucco permanente, semi-permanente e simili;<sup>1</sup>
- e) microblading;<sup>2</sup>
- f) needling.<sup>3</sup>

**Qualifiche professionali:**

**a) estetista diplomato/a (maestria)**

**Art. 2<sup>4</sup>** Per ottenere l'autorizzazione per l'esecuzione delle prestazioni di cui all'art. 1 sono necessari i seguenti titoli, diplomi e corsi:

- |    |   |   |
|----|---|---|
| a) | drenaggio linfatico a fini estetici;  | Estetista con attestato professionale federale<br>Estetista AFC con corso AESI o equivalente                                  |
| b) | epilazione elettrica e/o<br>elettrocoagulazione;  | Estetista con attestato professionale federale<br>Estetista AFC con corso AESI o equivalente                                  |
| c) | estrazione dei grani di miglio;   | Estetista con attestato professionale federale<br>Estetista AFC   |
| d) | trucco permanente, semi-<br>permanente e simili (introduzione a<br>fini estetici di elementi pigmentali a<br>livello dello strato basale del<br>derma); | Derma-pigmentologa con attestato professionale federale<br>Estetista AFC con corso AESI o equivalente                         |
| e) | microblading;   | Derma-pigmentologa con attestato professionale federale<br>Estetista AFC con corso AESI o equivalente                         |
| f) | microneedling;  | Estetista con attestato professionale federale / indirizzo «estetica<br>medica»<br>Estetista AFC con corso AESI o equivalente |

**Autorizzazione**

**Art. 3** L'autorizzazione prevista dall'art. 54 della Legge sanitaria per l'esercizio della professione di estetista è concessa dall'Ufficio di sanità a chi è in possesso dei titoli di studio previsti dall'art. 2 di questo regolamento.

**Domanda di autorizzazione**

**Art. 4<sup>5</sup>** La domanda di autorizzazione deve essere corredata dei seguenti documenti:

- a) attestato o diploma specifico ai sensi dell'art. 2;
- b) estratto del casellario giudiziale;
- c) certificato medico di idoneità psico-fisica;
- d) per chi ha esercitato in altri Cantoni della Svizzera, le rispettive autorizzazioni.

**Locali**

**Art. 5** <sup>1</sup>Le attività di estetista possono essere svolte esclusivamente in un istituto con locali adeguati e con attrezzature idonee a garantire le condizioni igienico-sanitarie e la sicurezza degli utenti.

<sup>2</sup>L'istituto è diretto da un'estetista ammesso/a al libero esercizio, che deve essere presente negli orari di apertura al pubblico.

<sup>1</sup> Lett. modificata dal R 11.7.2018; in vigore dal 1.9.2018 - BU 2018, 292.

<sup>2</sup> Lett. introdotta dal R 11.7.2018; in vigore dal 1.9.2018 - BU 2018, 292.

<sup>3</sup> Lett. introdotta dal R 11.7.2018; in vigore dal 1.9.2018 - BU 2018, 292.

<sup>4</sup> Art. modificato dal R 11.7.2018; in vigore dal 1.9.2018 - BU 2018, 292.

<sup>5</sup> Art. modificato dal R 11.7.2018; in vigore dal 1.9.2018 - BU 2018, 292.

## 813.650

### Istituto di estetista

**Art. 6** Prima dell'apertura e quando necessario i locali dell'istituto sono esaminati dall'ispettore dell'Ufficio di sanità che rilascia un certificato di idoneità.

### Denominazione

**Art. 7** All'esterno di ogni istituto di estetista dovrà figurare in modo chiaro e visibile il nome dell'estetista responsabile.

### Norma transitoria

**Art. 8** <sup>1</sup>L'estetista che non dispone dell'attestato di capacità ma che documenta di aver esercitato per almeno nove anni una delle attività di cui all'art. 1 prima dell'entrata in vigore di questo regolamento, è autorizzato/a ad eseguire queste prestazioni anche in proprio.

<sup>2</sup>L'istanza per l'ottenimento dell'autorizzazione di cui al cpv. 1 deve essere presentata all'Ufficio di sanità entro 6 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.

### Norma transitoria della modifica del 4 luglio 2018

**Art. 8a<sup>6</sup>** <sup>1</sup>Ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione per l'esecuzione delle prestazioni di cui all'art. 1 lett. a), b), c) e f) è parimenti riconosciuto il titolo di «estetista con diploma federale» o equivalente se lo stesso è stato rilasciato o riconosciuto dalla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI) prima del 1° agosto 2018.

<sup>2</sup>Ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione per l'esecuzione delle prestazioni di cui all'art. 1 lett. d) ed e) è parimenti riconosciuto il titolo ai sensi del cpv. 1, a condizione che l'istante abbia inoltre assolto il relativo corso proposto dall'Associazione estetiste della Svizzera italiana (AESI) o equivalente.

### Entrata in vigore

**Art. 9** Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino ed entra immediatamente in vigore.<sup>7</sup>

Pubblicato nel BU **1995**, 328.

---

<sup>6</sup> Art. introdotto dal R 11.7.2018; in vigore dal 1.9.2018 - BU 2018, 292.

<sup>7</sup> Entrata in vigore: 11 luglio 1995 - BU 1995, 328.